

MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive: Sull'argomento ci siamo stati meno di un mese fa, abbiamo fatto un'altra interrogazione il 25 gennaio.

Ci aggiorniamo ogni mese, è un problema che sta a cuore a tutti. Al di là delle valutazioni, in meno di un mese non è che ci possono essere progressi tali.

In merito alle problematiche poste dall'interrogazione, nel ribadire che la vicenda in questione è all'attenzione degli organi e di uffici competenti, al fine dell'individuazione, di concerto con gli uffici ministeriali di un adeguato percorso risolutivo, si evidenzia che la direzione generale delle Risorse Umane, tenuto conto del breve tempo intercorso dallo svolgimento del Question Time del 25 gennaio ultimo scorso, dedicato allo stesso argomento, ha ribadito quanto già rappresentato in tale sede e che di seguito viene integralmente riportato.

L'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, cioè la Legge di Bilancio del 2020, ha disposto che le Amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato di questo personale, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020, in qualità di lavoratori sovra numerari alla dotazione organica, al Piano di fabbisogno del personale e dai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, sebbene limitatamente alle risorse previste dal comma 497.

Per il 2020 era possibile questo percorso. Adesso stiamo lavorando con il Ministero per capire come derogare, pertanto la Regione Campania, con delibera n. 55 del 28 gennaio 2020, ha formulato l'indirizzo di partecipare, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, commi 495 e 497 della legge n. 160 del 2019, al procedimento diretto all'utilizzo delle risorse del fondo per l'occupazione, ex articolo 1, comma 1156, lettera G bis, della legge n. 296 del 2006 al fine della stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori socialmente utili, condizionando, tuttavia, l'attivazione dei processi di stabilizzazione alla verifica dell'entità delle risorse effettivamente e permanentemente assegnate, nonché all'istituzione di un ruolo speciale, statale, a esaurimento nel quale collocare i lavoratori socialmente utili e stabilizzati a totale carico del bilancio dello Stato, quindi ci rifacciamo a norme vecchie che prevedevano il fondo per gli LSU e ora stiamo lavorando con il Ministero per capire come integrare le norme vecchie e fare questo ruolo unico a esaurimento.

Conseguentemente, con delibera di Giunta n. 221 del 26 maggio 2021, la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, la misura della prestazione lavorativa settimanale a tempo parziale consentita dal contributo statale e ha precisato che detta quantificazione sarà oggetto di variazione in caso di incremento delle risorse statali all'uopo trasferite, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44.

Inoltre, con successiva delibera di Giunta n. 302 del 7 luglio 2021 si è formulato un ulteriore indirizzo in ordine alla conclusione della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con le relative assunzioni a tempo parziale e indeterminato nella misura della prestazione lavorativa resa pari al 30 per cento, 10 ore e 48 minuti settimanali, con applicazione alle unità stabilizzate dei compensi accessori legati alla performance.

Ciò posto in merito alle problematiche poste dall'ultima interrogazione, la Direzione Generale per le risorse umane ha rappresentato che l'attuale stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili è conforme all'indirizzo formulato dalla Giunta con delibera n. 345 del 2021. Questo indirizzo, infatti, ha tenuto conto dell'insufficienza dei contributi

statali trasferiti e dell'integrazione necessaria, con risorse proprie, a carico del bilancio regionale con conseguente assorbimento delle quote assunzionali basate sulla sostenibilità finanziaria ex articolo 33 del decreto legge 34/2019.